



Prot. n. 0091155
del 10/05/2007

OGGETTO: Richiesta di parere su Piani di lottizzazione in variante al PRG.

Il Comune chiede “se l’art. 2 (sostituzione dell’articolo 26 della L.R. 34/92) comma 11 lettera a) della legge regionale 19/2001, quando indica gli strumenti urbanistici attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali comunali sui quali la Giunta provinciale esprime parere, si riferisce soltanto ai PEEP, PIP e Piani di recupero d’iniziativa pubblica o anche ai Piani di Lottizzazione d’iniziativa privata”.

Egli fa infatti notare che nel territorio **della provincia** si è verificata una discrepanza fra quanto indicato nella DGR n. 1576 del 14.12.2004, relativa all’Atto di indirizzo sull’approvazione dei piani regolatori particolareggiati e dei piani di lottizzazione contestualmente all’approvazione della variante al piano regolatore generale, e la prassi che si è consolidata, favorita dal Servizio urbanistica della Provincia, di approvare i Piani di lottizzazione in variante al PRG prima che entri in vigore la variante a questo, portando a fondamento normativo di tale procedura l’art. 2, comma 11, lett. a) della L.R. n. 19/2001.

Su tale questione questo Servizio ha avuto modo di esprimere un parere in data [17 novembre 2006, prot. n. 0255578](#), che si allega in copia ed al quale si rimanda.

Sulla base di quanto esposto nel predetto parere si ribadisce che “possono apportare varianti agli strumenti urbanistici generali soltanto quei particolari tipi di piano particolareggiato ai quali la legge statale, o la legge regionale in base ad un potere conferitole dalla legge statale, ha espressamente attribuito tale potere. A tutt’oggi questi sono costituiti: dai “Piani per l’edilizia economica e popolare (PEEP)” (vedi art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167); dai “Piani per gli insediamenti produttivi (PIP)” (vedi art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e art. 8, terzo comma, della L.R. 18 giugno 1986, n. 14); dai “Piani di recupero di iniziativa pubblica” (vedi art. 25, primo comma, lett. a) della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e art. 8, terzo comma, della L.R. n. 14/1986); da quegli strumenti urbanistici speciali, previsti da norme statali di varia natura e tendenti al recupero di aree edificate in condizioni di degrado, che la L.R. 23 febbraio 2005, n. 16, ha unificato sotto la dizione di “Programmi di riqualificazione urbana (PRU) (vedi artt. 2; 5, comma 2, lett. h); 6, comma 13 della L.R. n. 16/2005)”.

L’art. 26 della L.R. n. 34/1992, come integralmente sostituito dall’art. 2 della L.R. n. 19/2001, non ha modificato questo quadro normativo e, pertanto, sulla base delle norme di legge statali e regionali che disciplinano la pianificazione urbanistica non si può attualmente sostenere che i Piani di lottizzazione possano apportare varianti agli strumenti urbanistici generali.

In tal senso di è espressa anche la P.F. Consulenza agli enti locali con il parere del [13.5.2004, prot. n. 19826](#).